

C.P. 6/2021



TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE

*** **

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Paola PARLATI	Presidente Vicario
Dott. Marco MANCINI	Giudice relatore
Dott.ssa Annamaria GIGLI	Giudice

sciolta la riserva ha emesso il seguente

DECRETO

IN FATTO

Con separate istanze ex artt. 6 e 7 L.F. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como chiedeva dichiararsi il fallimento delle seguenti società: - “Prima Comunicazione s.r.l.” (R.G. Prefall. 79/2020); - “Prima Ricerca & Sviluppo s.r.l.” (R.G. Prefall. 88/2020); - “Theoria s.r.l.” (R.G. Prefall. 169/2020) e - “Giovanni Maspero & C s.p.a. - in liquidazione” (R.G. Prefall. 23/2021).

In data 21.9.2021 è stata operata la fusione per incorporazione delle tre società di “Prima Comunicazione s.r.l.”, “Prima Ricerca & Sviluppo s.r.l.” e “Theoria s.r.l.” (previo trasferimento in affitto delle tre aziende operative in due new company “Prima Comunicazione Group S.r.l.” e “Theoria & Co. S.r.l.”), nella “Giovanni Maspero & C. s.p.a. in liquidazione”, denominazione poi mutata in GIOVANNI MASPERO & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” con unico socio e sede legale in Olgiate Comasco (CO), Via Boscone n. 68, codice fiscale/ p.iva 02634780130.

Depositati i certificati di mancata opposizione alle delibere di fusione, il Presidente del Tribunale disponeva la riunione delle procedure n. 88/2020, 169/2020, 23/2021 alla procedura prefallimentare n. 79/2020.

Nel corso delle citate procedure prefallimentari riunite, in data 28.9.2022, la società incorporante Giovanni Maspero & C srl in liquidazione depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo "pieno" ex art. 161, co, 1 L.F..

La società istante ha per oggetto sociale, tra l'altro, l'esercizio in via diretta ed indiretta di attività industriali e commerciali nei settori della telecomunicazione, dell'elettronica, della telematica, della riproduzione visiva e sonora e della misurazione e certificazione elettronica. Più in particolare, la Società ha svolto sino al 10 gennaio 2013, data in cui è stata sciolta e posta in liquidazione volontaria, l'attività prevalente di riparazione e rigenerazione di prodotti legati al mondo dell'elettronica di consumo, con specializzazione nel settore della telefonia mobile e fissa, operando in nome e per conto dei principali costruttori ed operatori del mercato, tramite accreditamenti ufficiali.

Il piano della Società, essenzialmente di natura mista, prevedeva, in estrema sintesi:

(i) la prosecuzione indiretta dell'attività produttiva mediante i contratti di affitto aziendale in capo a Prima Comunicazione Group e Theoria&Co per tutta la durata del Piano e sino alla completa esecuzione dello stesso, secondo le linee guida e le assunzioni descritte nei piani industriali 2021-2024, con previsione di procedere, al termine, ad una fusione per incorporazione c.d. "inversa" della società istante in Prima Comunicazione Group;

(ii) la prosecuzione dei contratti di locazione immobiliare sino alla data stimata per la dismissione degli stessi;

(iii) la realizzazione dell'attivo sociale mediante:

- la cessione di tutti gli immobili non strategici di proprietà della società istante;

- l'incasso dei crediti vantati dall'istante e l'impiego delle disponibilità liquide oggi esistenti;

(iv) l'apporto di finanza esterna per effetto dell'obbligo irrevocabile di pagamento, sospensivamente condizionato, assunto da Elisabetta Maspero;

(v) l'apporto di finanza esterna per effetto dell'obbligo irrevocabile di pagamento, sospensivamente condizionato, assunto da Irina Katchanova.

Con decreto emesso in data 25 ottobre 2021, il Collegio ha rilevato alcuni profili di criticità in punto di fattibilità del piano, come pure segnalato dal PM in udienza con particolare riferimento: i) al cospicuo debito erariale che ha condotto il PM da assumere la quadruplicata iniziativa prefallimentare;

ii) alla natura vile dei contratti di affitto d'azienda a decorrere dal gennaio 2022; iii) alla entità dei debiti del socio verso la società; iv) alla dubbia conciliabilità tra la condizione di liquidazione in cui versa la società incorporante, l'avvenuta incorporazione in corso di prefallimentare di altre società e la natura in continuità del concordato proposto.

Tuttavia, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, delegando come GD il dott. Marco Mancini e nominando Commissario Giudiziale il dott. Giuseppe Fasana, con adunanza dei creditori al 16 maggio 2022, ore 12.00, disponendo che il Commissario Giudiziale desse corso agli approfondimenti necessari a confermare il giudizio di fattibilità del piano.

In esito all'approfondita attività di analisi e verifica da parte del Commissario Giudiziale di tutte le assunzioni poste alla base del piano e della proposta di concordato, anche alla luce dell'ulteriore documentazione messa a disposizione dalla Società, sono emersi ulteriori profili critici, riepilogati nella comunicazione inviata dal legale nominato dalla procedura, Avv. Carlo Bresciani, in data 5 gennaio 2022, oggetto di esame in contraddittorio tra la società ed il CG.

In data 14.2.2022 la società istante, anticipando la propria volontà di modificare il piano e la proposta di concordato al fine di tener conto dei rilievi del CG ed emendare, per quanto più possibile, tutte le criticità riscontrate, chiedeva il differimento dell'adunanza dei creditori.

Veniva acquisito in data 7.3.2022 il parere del Commissario Giudiziale, che confermava le criticità sino a quel momento riscontrate e concludeva che, ove fossero state risolte e soddisfatte le altre condizioni rappresentate, sarebbe stato opportuno, nell'interesse del ceto creditorio, dei fornitori di beni e di servizi, dell'indotto e, soprattutto, degli oltre 200 dipendenti, disporre un congruo differimento dell'adunanza dei creditori, purché la modifica alla proposta venisse depositata entro e non oltre il 30/04/2022.

Con decreto del 14 marzo 2022, letta l'istanza presentata dalla Società ed esaminato il parere del Commissario Giudiziale, il Collegio ha provocato il contraddittorio tra le parti e il CG sui motivi posti a fondamento della richiesta di differimento.

In particolare, all'udienza del 21 marzo 2022:

- il CG ha ulteriormente ribadito le già riscontrate criticità, potenzialmente idonee a configurare ipotesi sussumibili nell'art. 173 LE, chiedendo termine di gg 7 per esporre definitivamente la propria posizione;

- la società ha ribadito la propria disponibilità a modificare la proposta di concordato come suggerito dal Commissario Giudiziale, segnalando l'impegno anche in termini finanziari già profuso dall'amministratore della Società per riparare ad alcune delle criticità evidenziate ed insistendo per la concessione di un termine atto a consentire la riformulazione della proposta concordataria;

- il PM, depositando la nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, ha evidenziato come il totale delle imposte evase dalla Società (non ricomprese nel passivo concordatario) sia quantificabile in Euro 15.138.000,00 e che le fonti della finanza esterna che dovrebbe sostenere il piano non sussistono alla luce delle verifiche reddituali effettuate sui soggetti che si sono in tale senso obbligati, opponendosi alla concessione del differimento anche per l'adozione delle modifiche alla proposta concordataria in quanto "non sussistono le esigenze di conservazione dei lavoratori che ad oggi sono ridotti al 50%". Ha concluso revocando il precedente parere favorevole alla domanda di concordato e formulando istanza di fallimento della Società;

Pertanto, il Collegio, preso atto di quanto sopra, ha concesso al CG termine sino al 28 marzo 2022 per depositare la propria relazione ed un successivo termine alla Società sino al 14 aprile 2022 per eventuali repliche, rinviando all'udienza del 2 maggio 2022.

Con relazione depositata in data 28 marzo 2022, il Commissario Giudiziale si è ulteriormente espresso sulla proposta segnalando, da un lato, che il piano di concordato preventivo, per come formulato ed in assenza di una modifica, non è fattibile per insussistenza di attivo idoneo a coprire il fabbisogno concordatario e dall'altro sono carenti previsioni di operazioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie, riportando le possibili entrate derivanti dalle azioni di recupero di pagamenti e rimborsi indebiti.

Con decreto ex art 321 cpp del 20.4.2022 il GIP presso il Tribunale di Como ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo anche del 100% le quote di Giovanni Maspero & C srl in liquidazione (nonché del 100% di Prima Ricerca e Sviluppo Lab srl, di Prima Comunicazione group srl, di Theoria & Co srl), nominando amministratore giudiziario dei il Dr Ivan Meta anche al fine di nominare, anche in persona di se stesso, un nuovo amministratore delle società che in discontinuità con la passata gestione assuma le determinazioni necessarie per perseguire se possibile e utile la continuità dell'impresa.

La società ha chiesto il rinvio dell'udienza fissata innanzi al Collegio il 2.5.2022 al fine di consentire:

(i) ai consulenti della Procedura già incaricati di concludere le verifiche e gli elaborati peritali ad essi demandati, indispensabili anche per l'aggiornamento delle attestazioni ex art. 161, co 3 e ex art. 160, comma 2, L.F.);

(ii) alla Società di predisporre, sulla base di valori condivisi, la già anticipata modifica della proposta di concordato.

All'udienza del 2.5.2022, il PM depositava documentazione relativa al procedimento penale in corso in pregiudizio della società istante da cui risultava tra l'altro, in esito al sequestro preventivo ex art 322 cpp delle quote societarie nonché alla condizione restrittiva del legale rappresentante della società istante in quanto posto agli arresti domiciliari, la nomina dell'amministratore da parte del GIP di Como. Il PM concludeva per la non fattibilità del piano e insisteva per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo con immediata declaratoria di fallimento. D'altra parte, il Commissario Giudiziale attestava che le condizioni di restrizioni del rappresentante della società e il sequestro delle quote societarie aggravava le condizioni di criticità già esposte, con conseguente assenza dei presupposti di ammissibilità del concordato oltre che di idoneo attivo, così ricorrendo nella sostanza i presupposti ex art 173 lf .

Preso atto che i contenuti delle informative depositate dal Commissario Giudiziale apparivano riconducibili all'alveo ex art 173 LF, il Tribunale fissava l'udienza dell'11.5.2022 disponendo darsi corso ai connessi adempimenti ex art 173 LF.

In data 5.5.2022 il Commissario Giudiziale depositava ai sensi degli artt. 173, primo comma, e 31-bis L.F. la comunicazione dell'avvenuta apertura d'ufficio del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato.

All'udienza dell'11.5.2022, nel contraddittorio tra le parti, il CG confermava la permanenza delle condizioni di criticità del piano ed il venir meno delle condizioni di fattibilità e ammissibilità del piano concordatario, il PM insisteva per la revoca del concordato preventivo per manifesta insussistenza di attivo nonché per la declaratoria di fallimento, il nuovo amministratore della società, nominato per effetto del decreto di sequestro ex art 321 cpp del GIP presso il Tribunale di Como, si è associato alla richiesta di fallimento del PM di Como.

IN DIRITTO

Tanto premesso, è documentato che, nel corso della procedura di concordato preventivo:

1. il GIP presso il Tribunale di Como con decreto ex art 321 cpp del 20.4.2022 ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo anche del 100% le quote di GIOVANNI MASPERO & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" con unico socio e sede legale in Olgiate Comasco (CO), Via Boscone n. 68, codice fiscale 02634780130 (nonché del 100% di Prima Ricerca e Sviluppo Lab srl, di Prima Comunicazione group srl, di Theoria & Co srl), nominando amministratore giudiziario dei il Dr Ivan Meta anche al fine di nominare, anche in persona di se stesso, un nuovo amministratore delle società che in discontinuità con la passata gestione assuma le determinazioni necessarie per perseguire se possibile e utile la continuità dell'impresa;
2. il PM, tenuto conto dell'irreversibilità della situazione di insolvenza e dell'aggravarsi dell'esposizione debitoria con il trascorrere del tempo, ha chiesto la revoca del concordato preventivo e la declaratoria di fallimento della società;
3. anche il nuovo amministratore della società in concordato, aderiva alla richiesta di fallimento del PM.

E' altrettanto documentato che il Commissario Giudiziale analizzando nel dettaglio le poste attive e le passività concordatarie, si è ulteriormente espresso sulla proposta segnalando, da un lato, che il piano di concordato preventivo, per come formulato ed in assenza di una modifica, non è fattibile per insussistenza di attivo idoneo a coprire il fabbisogno concordatario e dall'altro sono carenti previsioni di operazioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie, riportando le possibili entrate derivanti dalle azioni di recupero di pagamenti e rimborsi indebiti. Ha pertanto ribadito le condizioni di criticità del piano con conseguente assenza dei presupposti di ammissibilità del concordato oltre che idoneo attivo.

Né è derivata l'apertura d'ufficio del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, con udienza fissata in data 11.5.2022, nella quale il PM ha insistito per la revoca del concordato preventivo e ribadito la richiesta di fallimento già presentata in quadruplica forma nei confronti delle società poi fuse per incorporazione nella società istante. Anche i nuovi organi societari hanno aderito alla richiesta di fallimento della società.

In tale situazione, osserva il Collegio che, alla stregua degli accertamenti svolti dal Commissario Giudiziale, è inequivocabilmente emersa la mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato, essendo venuta in evidenza una realtà debitoria e un attivo differente dalla rappresentazione offertane in proposta.

Le circostanze indicate dal CG sono condivise sintomaticamente dalla stessa debitrice che ne ha fatto esplicita ammissione in costanza di procedura concordataria, manifestando la volontà di modificare la proposta concordataria per eliminare le criticità rilevate dal CG.

La valutazione di inidoneità del concordato ora esposta pertiene non solo alla sua fattibilità economica ma anche all'inadeguatezza del piano proposto a realizzare la causa concreta sua propria (Cass. 15 giugno 2020 n.11522; Cass. 13 marzo 2020, n. 7158).

Come noto, l'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 173 l. fall, pretende una verifica sostanzialmente continua delle condizioni d'ammissibilità del concordato, mantenendo in capo al Tribunale un potere di controllo finalizzato all'accertamento < della persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso dell'organo commissariale. L'esercizio di detto potere è, del resto, ontologicamente strumentale a porre il ceto creditorio in condizione di esprimere una adesione consapevole, ricevendo informazioni corrette, complete ed esaustive, tanto da potersi indirizzare in modo l'avveduto in ordine alla convenienza della proposta.

Laddove il Tribunale accerti, anche mediante la "lente" offerta dall'organo commissariale, il difetto dei presupposti per l'ammissione al beneficio concordatario, esso è tenuto a sanzionare ex officio la debitrice proponente, mediante la revoca dell'ammissione anteriormente disposta (v. ex multis Cass. 15 settembre 2011, n. 18864).

In definitiva in tanto il piano può essere considerato fattibile, in quanto si mostri realisticamente in grado di raggiungere gli obiettivi prefigurati, nei tempi e secondo le modalità programmate, anche in termini di risultati attesi dai creditori, ciò che nella specie non è, poiché la fattibilità del piano risulta condizionata da modifiche anche sostanziali al piano che non sono state adottate.

Né vi sono ragioni per concedere il differimento dell'adunanza dei creditori richiesto dalla debitrice per modificare il piano concordatario onde verificare soluzioni alternative al fallimento poiché la società istante è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata regolarmente convocata e sentita ex art 173 l.f. e ai sensi dell'art. 15 L.F. Nemmeno, comunque, la società ha diritto di ottenere il differimento dell'adunanza dei creditori al fine di predisporre e proporre la modifica della proposta concordataria, in quanto tali iniziative (nella specie, solo preannunciate) sono riconducibili all'autonomia privata, il cui esercizio dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui

soddisfacimento la procedura prefallimentare è tuttora finalizzata (arg ex Cassazione sez. I sentenza n. 19214 del 4.09.2009; Cassazione sez. 6-1 ordinanza n. 23111 del 30.10.2014; sez. I sentenza n. 16950 del 10.08.2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono deve revocarsi l'ammissione alla procedura concordataria con riserva di provvedere con separato provvedimento sulle istanze di fallimento proposte.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- visto l'art. 173 Lfall., revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo *della Giovanni Pavesio e C. s. r. l. in liquidazione;*
- riserva a separato provvedimento la declaratoria di fallimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022

IL GIUDICE REL

[Signature]
IL GIUDICE
dott. Marco Mancini

IL PRESIDENTE VICARIO

[Signature]
Roberto Pirelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Signature]
Antonietta Liberatore

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 17 MAG 2022

[Signature]
IL CANCELLIERE